



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

Adozione del Piano di Gestione nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della regione Toscana e della regione Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa – artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/1994;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondità per l'uso degli attrezzi trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con gli attrezzi che rientrano in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1241/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO, in particolare, l'art. 15 par. 1 lettera e) e relativo allegato IX Parte B punto 4, del Reg. (UE) n. 1241/2019 che stabilisce che “salvo altrimenti stabilito a norma dell'art.15 continuano ad applicarsi le deroghe esistenti alle disposizioni di cui ai punti 1, 2, e 3 per sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia che rintrano in un piano di gestione di cui all'art. 19 Reg.(CE) n.1967/2006 e concesse nell quadro dell'art.9 di tale Regolamento;

VISTA la Legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968, recante “*Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*” e ss.ms.ii.;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*”;

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*”;

VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013, recante “*disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, recante “*Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*”, che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105;

VISTO il D.P.C.M. n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante “*Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 86*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei Conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dr. Riccardo Rigillo l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020, approvata con D.M. 25 febbraio 2020 n. 2070, ammessa a registrazione dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 (n. 141);

VISTO il Decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, con il quale, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dr. Riccardo Rigillo è stato inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti – Sezione A, della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il Decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante “*Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca*”, che recepisce le disposizioni dell’art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i “sistemi di pesca”, ma “gli attrezzi di pesca” classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG –FAO del 29.7.1980);

VISTO il Decreto ministeriale 28 luglio 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

VISTA le precorse comunicazioni, da ultimo la nota Ref. Ares (2021) 5869499 del 27 settembre 2021, con la quale la Commissione europea – Direzione generale degli affari marittimi e della pesca - ha comunicato che il Piano di Gestione Nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della regione Toscana e della regione Liguria nell’ambito della GSA 9 è in linea con i requisiti dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e n. 1380/2013;

CONSIDERATO, che nell’allegato Piano di Gestione viene rispettato l’impegno assunto dall’Unione Europea ai fini dell’applicazione di una strategia precauzionale nell’adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

RITENUTO opportuno adottare il citato Piano di Gestione, con il quale è stato richiesto il rinnovo della pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della regione Toscana e della regione Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa, elaborato ai sensi degli articoli 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006;

RAVVISATA la necessità di confermare la flotta peschereccia, già utilizzata durante le precedenti campagne di pesca, costituita da complessive n. 117 imbarcazioni di cui agli Allegati A) e B) del Piano di Gestione;

Decreta:

Art. 1

1. E' adottato il Piano di Gestione Nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della regione Toscana e della regione Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga all'articolo 9 (dimensione minima della maglia della rete) e all'articolo 13 (distanza dalla costa) del Reg. (CE) n. 1967/2006;
2. La validità del Piano di Gestione di cui al presente decreto, decorre dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2024.

Art. 2

1. L'attività di pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della regione Toscana e della regione Liguria è svolta con le modalità previste al capitolo 5 "Misure di gestione", dell'allegato Piano di Gestione e, in particolare, nel rispetto delle misure per il contenimento dell'attività di pesca di cui al punto 5.1.2 del citato capitolo 5 del Piano di Gestione.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione degli Organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché affisso all'albo delle Capitanerie di porto delle regioni interessate.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il funzionario: S. Benvenuto
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente: G. D'Onofrio
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)